

nire somma utilità allo stabilimento, e si porrebbe in commercio con utile generale. Così ci guadagneremmo da ogni lato. Questi calcoli si sono fatti più d'una volta sotto il Governo assoluto.

A Moncalieri, a cagion d'esempio, v'è un valore considerevole, il quale era occupato dai reverendi padri dediti alla vita contemplativa, ed il re Carlo Alberto vi stabilì in loro vece i Barnabiti, che col loro collegio si rendono utili alla società.

Tutti lodarono il Governo per avere stabilito i Barnabiti ed una casa d'educazione in quel bel locale di Moncalieri, eliminandone gli antichi, i quali potranno alloggiarsi ottimamente altrove.

Io non isponderò maggiori parole per dimostrare quello che agli occhi miei è di tutta evidenza, la giustizia, cioè, la necessità, la convenienza d'imporre il capitale e non la rendita, e di esimere dalle imposte di cui si tratta, almeno nello stato attuale delle cose, i comuni.

Io mi unisco adunque a coloro che domandano che questo articolo sia rimandato alla Commissione, non solo per una miglior redazione ma anche per modificarlo nel modo che ho spiegato.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetterò di far presente alla Camera che forse non sarebbe conveniente il riferire l'articolo primo del progetto all'articolo 25 del Codice civile, perchè mi pare che questo articolo avrebbe un'estensione maggiore di quella che noi intendiamo di attribuire agli istituti sottoposti alla nuova imposta.

Diffatti l'articolo 25 così dispone:

« La Chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal re ed altri corpi morali, si considerano come altrettante persone, e godono dei diritti civili, ecc. »

Quest'articolo comprende, tra i corpi morali, anche le società autorizzate dal re, e vi hanno delle società commerciali, le quali hanno d'uopo, per poter esistere legalmente, di questa autorizzazione.

Io ho già avvertito, o signori, che le società private, le società commerciali, anche autorizzate dal re, non possono intendersi comprese nella legge di cui si tratta, perchè queste società, come istituite ad un fine essenzialmente privato, si differenziano dai corpi morali, dagli stabilimenti pubblici, dalle manimorte, i di cui beni per esser difficilmente alienabili e raramente alienati, recano all'erario quel danno di cui cerchiamo il compenso, e che per conseguenza sono il vero e solo oggetto della presente legge.

Ripeterò pertanto che se la Camera vuole discostarsi dalla locuzione espressa nel progetto, non mi pare si abbia miglior mezzo, nè più opportuno, di quello che consiste nell'accogliere in questa legge la stessa forma di locuzione che ha prescelto in materia del tutto analoga colla legge del 5 giugno, la quale locuzione, giova il dirlo nuovamente, non produsse la menoma difficoltà di applicazione nell'eseguimento di essa legge.

VALERIO LORENZO. E quale è questa locuzione?

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. È questa:

« Gli stabilimenti e corpi morali siano ecclesiastici o laicali. »

PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiarle.

CHIARLE. Veramente io intendevo di parlare sopra l'alinea dell'articolo primo; e siccome la discussione verte ancora sopra la prima parte dell'articolo, mi riserverò la parola allorquando questa sia esaurita.

Intanto farò una osservazione, ed è che a parer mio non si possa togliere ogni ambiguità nella redazione della prima

parte dell'articolo primo, salvochè enumerando i principali stabilimenti che vogliono essere compresi in questa legge.

L'onorevole commendatore Pinelli ha proposto un cambiamento radicale alla legge stessa appoggiandosi sulla legge francese. Ora appunto dedurrei dalla legge francese l'enumerazione di questi stabilimenti, che mi pare potrebbe calzare anche al nostro caso.

La legge francese li enumera a questo modo: « comuni, ospizi, seminari, congregazioni religiose, stabilimenti di carità e di beneficenza, società anonime, e tutti gli stabilimenti pubblici legalmente autorizzati. »

Quando la Camera avrà determinato se intenda comprendere tutte queste categorie, le enumera ad una ad una; se vuole fare qualche eccezione porterà la discussione sopra ciascuna e la toglierà dall'enumerazione.

Quindi io proporrei che invece di adottare una redazione complessiva, la quale non può a meno d'indurre in qualche dubbio od equivoco, si adottasse l'enumerazione parziale di ciascun stabilimento, e quindi la discussione si portasse parzialmente sopra ciascuna categoria o stabilimento, e sulla convenienza ed opportunità di comprenderli nella tassa che si propone.

Io aderirei che in questo senso fosse rimandato l'articolo alla Commissione, affinchè vedesse se fosse il caso di proporre una redazione conforme alla legge francese.

Del resto, osserverei che per quanto sia autorevole (e per me lo è, e credo pure lo sia per la Camera) l'opinione del signor guardasigilli, non potrà mai avere la forza di cambiare la legge; e finchè sussiste il Codice civile, un'interpretazione qualunque che si voglia dare in seguito alle discussioni che avranno luogo in questa Camera, o in seguito alle dichiarazioni che si facessero dal Ministero, non potrà mai variare la legge stessa; e quando si portassero le questioni che sorgessero in seguito a questa legge avanti i tribunali del contenzioso amministrativo, io sono certo che questi non potrebbero menomamente tener conto delle discussioni che si sono fatte in seno alla Camera, ma dovrebbero applicare tutta intera la legge quale esiste.

PRESIDENTE. Il signor deputato Chiarle ha detto che intendeva parlare sulla seconda parte dell'articolo che cade in discussione; gli farò notare che la discussione verte ora sull'intero articolo, e che quindi egli può fare le osservazioni che intendeva produrre sulla seconda parte di esso.

CHIARLE. Farò osservare al signor presidente che ieri si era chiesta la divisione, cosicchè sarebbe fuor di luogo l'entrare ora a discorrere della seconda parte: mentre verte tuttora la discussione sulla prima parte, sarebbe a mio avviso sprecare inutilmente il tempo prezioso della Camera, che in questo momento non potrebbe essere chiamata a votare sulla seconda parte dell'articolo mentre non è ancora votata la prima. Ad ogni modo sono agli ordini della Camera, e se noi si crede inopportuno, io sono disposto a svolgere il mio emendamento sulla seconda parte dell'articolo 1.

ARNULFO, commissario regio. Intendo soltanto di osservare che adottandosi la redazione della legge francese non si toglierebbe il dubbio, se pur dubbio vi fosse, della redazione proposta dal Governo, poichè là si dice, dopo le enumerazioni di diversi corpi morali, *et tous les établissements publics autorisés*.

Quindi, ove si adottasse questa locuzione, tuttavolta che vi sarà uno stabilimento pubblico autorizzato si potrà dire che è un corpo morale, che è una manomorta e nascerà sempre il dubbio e la necessità d'interpretazione.